

n.309/07 Reg. Trib. Lib;

**IL TRIBUNALE DI CATANIA**  
Quinta Sezione Penale

Riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

Dott. Antonino Giurato

Presidente

Dott.ssa Maria Paola Cosentino

Giudice rel.

Dott.ssa Sabrina Lattanzio

Giudice

Visto l'appello presentato dall'Aduc - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori - avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Catania del 25 ottobre 2007 con la quale e' stata rigettata l'istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 20.11.2006;

esaminati gli atti del procedimento n.309/07 Reg.Trib.Lib. , come acquisiti sulla scorta dell'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 31 marzo 2008;

letti i motivi posti a sostegno del presente gravame e sentiti i difensori dell'appellante;

OSSERVA

In data 10 ottobre 2007, i difensori dell'Aduc presentavano richiesta di revoca del sequestro preventivo delle pagine web di proprietà dell'istante , emesso dal Gip di Catania in data 20.11.2007 , assumendosi l'insussistenza del *fumus commissi delicti* del reato di cui all'art.403 c.p. posto a fondamento della misura cautelare reale.

Al riguardo si rilevava che tanto in relazione al Forum "LUCIO MUSTO, CASCIOLI, ALEX..." quanto in relazione al Forum "GESU' E' UN BASTARDO E BASTARDI SONO I SUOI SEGUACI" le "discussioni" ivi contenute dovevano ritenersi espressione del diritto costituzionalmente garantito della libertà di espressione, ed anzi sotto tal ultimo profilo , si eccepiva, preliminarmente, l'illegittimità del sequestro per violazione dell'art.21 comma.3 Cost. sull'assunto che *"la Costituzione consente il sequestro nei soli casi in cui si ravvisi la sussistenza di alcuno dei delitti previsti dalla legge sulla stampa"* e, che , pertanto, non essendo il delitto di cui all'art.403 c.p., riferibile alla legge sulla stampa tale fattispecie di reato non poteva essere posto a fondamento dell'impugnato sequestro.

In particolare , quanto al primo forum si osservava che per espressa rappresentazione del P.M. il suo contenuto afferiva a *"palesi offese per le persone portatori di handicap"*, e quindi a "frasi" per le quali non poteva essere ravvisata alcuna rilevanza penale non costituendo reato l'offesa a

 1

categorie indeterminate di soggetti ,e comunque, non risultando alcuna querela per il reato di diffamazione.

In relazione al secondo forum "GESU' E' UN BASTARDO E BASTARDI SONO I SUOI SEGUACI" si evidenziava che le espressioni ivi contenute andavano tutt'al più qualificate come "bestemmie", fattispecie depenalizzata, o ricondotte al turpiloquio, reato oramai abrogato.

Con provvedimento del 25 ottobre 2007, il Gip, su parere conforme del P.M., rigettava l'istanza rilevandosi , contrariamente a quanto assunto dalla difesa, che *"il sito web in sequestro contiene espressioni gravi che costituiscono pubblica offesa alla confessione religiosa cattolica ed integrano il delitto di cui all'art.403 c.p."*.

Avverso il citato provvedimento, veniva interposto il presente appello con il quale , integralmente richiamandosi le censure sollevate con l'originaria istanza di dissequestro, si contestava, altresì, la legittimità del vincolo ablativo imposto sull'intero forum e non sui "soli interventi incriminati" , tanto più che il P.M., in sede di chiusura delle indagini aveva ritenuto di *"dover esercitare l'azione penale nei confronti di soli tre soggetti per sole 9 frasi"* (cfr. copia dell'Avviso della conclusione delle indagini con informazione di garanzia e sul diritto di difesa emesso dal P.M. in data 11.10.2007, allegato all'atto di appello), di tal che sproporzionato appariva l'intero sequestro del forum in relazione al diritto costituzionalmente garantito della libertà di opinione.

Si rilevava, inoltre, che il Gip a fronte delle articolate deduzioni poste a fondamento della richiesta di revoca non aveva minimamente argomentato sulle ragioni per le quali non aveva ritenuto fondate le deduzioni svolte e si era invece limitato ad affermare che le espressioni contenute sulle pagine web costituissero "pubblica offesa alla confessione religiosa" senza tuttavia neanche indicare una di *"queste espressioni gravi"* , espressioni che, invece, come analiticamente commentato dalla difesa (cfr. atto di appello) , non potevano essere qualificate di vilipendio alla confessione cattolica ma libere espressioni del proprio pensiero poiché *"riguardano riflessioni sui dogmi del cattolicesimo, sulla storia del cristianesimo , sul significato della bestemmia"* al più costellate da "bestemmie e turpiloqui" , ex sé non penalmente rilevanti.

Si concludeva, pertanto, invocando la revoca del sequestro preventivo in ragione della originaria insussistenza del *fumus commissi delicti*, ed in via subordinata , il parziale dissequestro del sito

*Alu* 2

web (forum) con oscuramento delle sole frasi "incriminate" ex art.403 c.p., in considerazione dei reati contestati dal P.M. con l'avviso ex art.415 bis c.p.

L'appello è parzialmente fondato.

Quanto alla prima doglianza, sollevata dalla difesa in ordine alla illegittimità del sequestro perché emesso in violazione dell'art.21 Cost., ritiene il collegio che la stessa sia priva di pregio.

Dalla lettura sistematica dell'art.21 Cost., invero, si ricava chiaramente che i cinque commi dedicati alla "libertà di stampa" - quale libertà di produrre, senza censura preventiva, testi a stampa - costituiscono solo una "specificazione" della più ampia libertà di esprimere il proprio pensiero - "*con la parola, lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione*" - fissata al primo comma dell'art.21 quale principio cardine di uno stato democratico, di tal che non può assiomaticamente assumersi che la Costituzione, in qualsiasi ipotesi di manifestazione della propria opinione, limiti i sequestri solo in relazione alle "pubblicazioni di rilievo penalistico individuate dalla legge sulla stampa" (cfr. atto di appello, seconda facciata).

L'asserto difensivo secondo il quale le "pagine web" utilizzate per manifestare le proprie opinioni devono essere equiparate "alla stampa" o ai "prodotti editoriali" è affermazione che, per quanto suggestiva e genericamente riferibile al concetto di "pubblicazione" nel senso che con l'immissione di dati in rete i "dati" stessi sono resi di dominio pubblico, non può, a parere del Collegio, essere condivisa neppure alla luce della legge del 7 marzo 2001 n.62 che, come è noto, importa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.2 della legge 8 febbraio 1948 n.47 (legge sulla stampa) per il "*prodotto realizzato ..(.) su supporto informatico destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico...*" estendendo il regime della stampa all'informazione digitale.

E' evidente, infatti, che le disposizioni di cui alla legge n.62 del 2001 (Nuove disposizioni sull'editoria) vanno riferite ai "giornali on-line" o comunque ai siti qualificabili quale "testata giornalistica" ove l'informazione, quale interesse generale della collettività, è espressione del diritto di cronaca e di critica come ulteriore accezione della libertà di espressione sancito al primo comma dell'art.21 Cost., ed il fatto che vi siano elementi di sovrapposibilità tra talune pubblicazioni a stampa e determinati siti web, ciò non significa che qualsiasi "pagina web" possa analogicamente fruire delle garanzie di cui gode "la stampa cartacea" solo perché Internet è per sua natura veicolo di "informazioni" (o meglio strumento di comunicazione), giacché non tutti i "dati" immessi sulla rete hanno di per sé "natura informativa", con la conseguenza, anche

alla luce della ratio legis sottesa alla legge n.52 del 2001 ed a quella sulla stampa, che non può ritenersi, sic et simpliciter, una equiparazione della "diffusione telematica di notizie" alla "stampa".

Nella specie, le "pagine web", esattamente qualificabili come "forum" ossia come aree di discussione in seno alle quali qualunque utente è libero di esprimere il proprio pensiero senza necessariamente offrire "informazione" costituiscono solo una "modalità" (pagina elettronica) di espressione della libertà di manifestazione del pensiero sancito al primo comma dell'art.21 Cost.

In altre parole, il Collegio non ritiene che le espressioni contenute nei forum aperti sulle pagine web dell'Aduc, costituiscano manifestazione della "libertà di stampa" in conseguenza del mezzo di diffusione utilizzato per veicolare le proprie opinioni, e, pertanto, il fondamento della non sequestrabilità della <<stampa>> ricavabile dai commi 3 e 4 dell'art.21 Cost. non è applicabile nel caso di specie.

Ciò posto e prima di procedere nel merito della valutazione delle espressioni contenute nei "forum" in sequestro appare utile rammentare che seppur l'art.21 Cost. sancisce una delle principali "Libertà" riconosciute da tutte le moderne costituzioni, costituendo il corollario dell'inviolabilità della libertà personale tanto fisica quanto psichica (art.13 Cost.), essa deve, comunque, manifestarsi nei limiti della legge (non può travalicare il buon costume, violare la riservatezza e mettere in pericolo l'onore da intendersi come dignità sia come reputazione) e la libertà di opinione non può e non deve essere equivocata con la libertà di insulto, di offesa, di diffamazione.

In buona sostanza democrazia e libertà obbligano a permettere e tollerare anche le idee/opinioni più sgradevoli e assurde finché non costituiscono reato.

E' appena il caso di aggiungere che l'"abuso" del diritto di manifestazione del pensiero nei termini sopra citati è sanzionabile anche se commesso con il mezzo "Internet", poiché il mezzo non modifica l'essenza del fatto, che mantiene il requisito dell'illiceità e rimane sanzionabile alla stregua di tutte le condotte che comportino aggressione all'onore, al decoro, alla reputazione mediante espressioni offensive, denigratorie, ovvero mediante sapienti accostamenti di titoli, immagini ed espressioni o addirittura anche mediate studiate e decisive omissioni (cfr. ordinanza del Presidente del Tribunale di Teramo dell'11.12.1997 con la quale, a seguito di ricorso ex art.700 cpc, si è disposta la rimozione di notizie rinvenibili in un sito web inibendone l'ulteriore



diffusione via Internet, in quanto ritenute lesive dell'onore e della reputazione del ricorrente : in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc.2 - 1998 con nota del prof. Pasquale Costanzo, ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università di Genova)

Quanto alla tutela del "sentimento religioso" apprestata nel nostro ordinamento è da premettere - come già osservato dalla Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale dell'art.403 c.p. proprio in riferimento agli artt.21 e 25 Cost. (ud. del 6.5.1975, rel. Vezio Crisafulli, Pres. Francesco Paolo Bonifacio) - "*che il sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerarsi tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt.2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell'art.3 e dall'art.20. Perciò il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi dell'art.403 c.p., che qui interessa, legittimamente può limitare l'ambito di operatività dell'art.21 : sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio) e, per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa.*"

In tale contesto la Corte ha chiarito che "*il vilipendio, non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica, né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamatesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Sono invece vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art.21 (e dall'art.19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a se stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato.*"

Ciò posto, e venendo al merito della vicenda (con l'atto di appello il ricorrente, facendo leva sull'assenza del formarsi del giudicato cautelare in ragione della dichiarazione di inammissibilità del riesame presentato ex art.309 c.p.p., ha proposto ex novo le questioni attinenti la sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo) in esame va rammentato che i requisiti che rendono legittima l'adozione del sequestro preventivo - in coerenza, peraltro, con la struttura generale di tutte le misure cautelari - si sostanziano esclusivamente nell'individuazione del reato

*Lu* 5

per cui si procede (*fumus commissi delicti*) e nella concretezza ed attualità del pericolo che il bene da sequestrare assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri delitti (*periculum in mora*).

Sotto il primo profilo costituisce insegnamento costante quello secondo cui per l'emanazione del decreto di sequestro è sufficiente l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato: il sequestro preventivo, invero, può essere disposto nei casi in cui, in pendenza dell'accertamento di un fatto di reato, il non assoggettamento a vincolo di beni pertinenti al reato consentirebbe il protrarsi del comportamento penalmente illecito, ovvero la reiterazione della condotta criminosa o la realizzazione di ulteriori pregiudizi consequenziali.

A questo proposito, la Suprema Corte ha costantemente affermato che l'oggetto della cognizione riservata al Tribunale del Riesame è limitato alla sola verifica della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, essendo preclusa "ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità degli stessi e alla colpevolezza dell'indagato" (così Cass. sez. III, 29.01.2003 n. 4048, Tucci; negli stessi termini v. anche Cass. S.U. n. 7/2000, Mariano).

Applicando tale enunciazione di principio al caso di specie, ed in particolare alla contestata violazione dell'art. 403 c.p., appare evidente che con riferimento al forum "LUCIO MUSTO, CASCIOLO, ALEX, ECCETERA.." (id=153595) è pacifico che i due messaggi ivi contenuti non hanno alcuna attinenza con il "sentimento religioso" come evidenziato nella stessa informativa della polizia Postale del 15.11.2006, nella quale si segnala la presenza di "messaggi che offendono le persone portatori di handicap" e di conseguenza, sotto tale profilo devono ritenersi fondate le doglianze sollevate dalla difesa.

Quanto al forum "GESU' E' UN BASTARDO E BASTARDI SONO I SUOI SEGUACI" (id=158875) non può negarsi che il contenuto del "gruppo di discussione" sia connotato da toni precipuamente acrimoniosi verso il sentimento religioso, ed in particolare verso i cattolici ed i suoi ministri di culto e certamente non appare svilupparsi quale discussione critica o di confutazione del patrimonio "ideologico" della confessione religiosa ma piuttosto - bestemmie a parte - quale vera e propria avversione verso il sentimento cristiano, che, in alcuni messaggi, si spinge sino a denigrare l'attività di apostolato dei ministri di culto, usando toni sarcastici e di gratuito dileggio tali da integrare l'insulto fine a se stesso.

Il forum, così come alimentato dall'incipit del suo creatore è all'evidenza diretto a stimolare ed a diffondere l'avversione verso il "culto cristiano" e verso coloro che professano tale fede

*lu* 6

travalicandosi finanche i limiti del buon costume espressamente alludendosi a pratiche pedofile dei sacerdoti per diffondere il "sacro seme del cattolicesimo" (cfr. messaggio utente Raztingher) o gratuitamente scherzando i "cristiani" suggerendo "un salutare e pedagogico impalamento che li farebbe sentire in simbiosi con il crocifisso" (cfr. messaggio utente Anticlericale) o, ancora, sarcasticamente deridendo i precetti cristiani e del suo clero invitando i "cattolici" a seguire "l'esempio del vostro caro Gesù e vivete di astinenza così noi ci trombiamo le vostre donne e voi non inquinare il mondo con la vostra squallida progenie!" sino a giungere all'insulto definendoli "servi di vecchiacci con evidenti disturbi sessuali, ecco cosa siete! Servi di una morale fondata sull'ipocrisia." (cfr. messaggio utente Valannadur").

Ai fini dell'accertamento del *fumus commissi delicti*, tale valutazione è esaustiva <sup>(1)</sup> e preclude ogni ulteriore indagine sulle motivazioni che hanno determinato l'apertura del "forum" attenendo le stesse piuttosto ad un apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa e riconducibile "alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità degli stessi, e alla colpevolezza dell'indagato", la cui analisi è interdetta al Tribunale del Riesame (cfr. Cass. n. 4048/03 cit., ed altresì Cass. sent. cit. Marrone ed altri).

Non possono assumere rilievo per escludere l'astratta configurabilità della fattispecie di reato contestata le ulteriori considerazioni svolte nella memoria difensiva. A questo riguardo non può condividersi, l'assunto difensivo secondo il quale le espressioni offensive per assumere rilevanza penale devono essere rivolte a "fedeli ben individuati" e non genericamente riferite, come nella specie, alla loro indistinta generalità.

Ed invero, sebbene i progetti di riforma in materia prevedono una disciplina radicalmente diversa che mira alla tutela da comportamenti lesivi della libertà religiosa degli individui e non del "patrimonio ideologico" delle confessioni, allo stato, non può disconoscersi che la Carta fondamentale protegga l'interesse religioso in sé sanzionandosi penalmente ex art.403 c.p. il vilipendio di coloro che "indistintamente" la professano.

In relazione alle ulteriori doglianze relative alla sproporzionalità del sequestro dell'intero forum rispetto alle "frasi incriminate dal P.M. nell'avviso di conclusione delle indagini (cfr. prodotto dalla difesa in allegato all'atto di appello), deve ritenersi, che, la definizione dei singoli capi di

<sup>1</sup> La cognizione riservata al Tribunale del Riesame, in sede di verifica del cosiddetto "fumus" del reato, infatti, non può estendersi fino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dall'indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'indagato, ed essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (in questi esatti termini, Cass. Pen., Sez. 6, sent. N. 25056 del 26.4.2004 - 3.6.04; giurisprudenza, peraltro, costante dopo Sez. Unite, 20 novembre 1996, Bassi, in Cass. Pen., 1997, p.1673).

 7

imputazione con precisa individuazione delle "espressioni" di rilievo penale , costituisce indubbiamente un elemento di novità che consente una rivalutazione delle esigenze preventive che avevano condotto all'imposizione del vincolo cautelare sulla relativa "pagina web", ed impongono , in conformità al diritto fondamentale di libera manifestazione del pensiero, il dissequestro dei forum previa rimozione delle "frasi e dei messaggi incriminati dal P.M." quali costituenti il reato di cui all'art.403 c.p.

**P.Q.M.**

In parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse dell'ADUC , revoca il sequestro preventivo emesso dal Gip di Catania in data 20.11.2007 , previa rimozione sul sito internet denominato <http://www.aduc.it/dyn/dilatua> delle espressioni e dei messaggi (forum : "GESU' E' UN BASTARDO E BASTARDI SONO I SUOI SEGUACI" id=158875) oggetto dei reati di cui all'Avviso della conclusione delle indagini emesso dal P.M. in data 11.10.2007 nell'ambito del proc.n.5579/07 r.g.n.r. c/o [redacted] + altri , inibendone l'ulteriore diffusione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Catania, 30 giugno 2008

Il Giudice est.

Il Presidente

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Catania il

30-6-08

IN CANCELLERIA DI  
CANTANIA